ALL. 7

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO LAVORO E FORMAZIONE
AREA 05/11

Direzione Regionale Formazione e Lavoro - REGIONE LAZIO

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 07 marzo 2012, presso l'Assessorato Lavoro e Formazione della Regione Lazio, su convocazione per le vie brevi da parte della stessa Regione ed alla presenza del Funzionario responsabile del procedimento, Dr. Raffaele Fontana, coadiuvato dal sig. Stefano Parducci si e' svolto l'esame congiunto ai sensi del DPR 218/2000, in merito alla procedura di richiesta degli ammortizzatori sociali in deroga ai sensi della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 19, della Legge 33/2009, dell'accordo Conferenza Stato-Regioni del 12/2/2009, dell'accordo Ministero Lavoro-Regione Lazio del 15/4/2009, della Legge 23/12/2009 n. 191, dell'intesa Stato Regioni e Provincie autonome del 20 aprile 2011, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011), della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, commi 21 e 22 (Legge di Stabilità 2012) e degli accordi Regione Lazio – Parti Sociali del 29/12/2010, del 31/3/2011 e del 22/12/2011 a favore dei lavoratori della Società **CENTRALPOL SRL**, addetti all'unità produttiva di Roma.
All'incontro sono presenti le parti di cui all'allegato foglio presenze

PREMESSO CHE:

- La società **CENTRALPOL SRL**, opera nel settore della Vigilanza Privata con un organico complessivo sull'unità produttiva di Roma di n. 265 lavoratori, a tempo indeterminato, applicando il CCNL Istituti di Vigilanza.
- La società **CENTRALPOL SRL** ha già usufruito di un periodo di CIGS straordinaria per evento improvviso e imprevisto per 12 mesi a decorrere dal 01.03.2011
- La società e la Organizzazione sindacale presenti hanno analizzato ed ampiamente discusso la situazione di momentanea difficoltà della stessa, con riferimento all'unità produttiva in oggetto, a causa della crisi nazionale e della conseguente riduzione delle commesse;
- le parti, a seguito di specifica richiesta inoltrata dalla società, si sono quindi incontrate in data odierna presso la Regione Lazio, dove, alla luce dello scenario determinato dall'attuale situazione produttiva della Società, con riferimento alle unità indicate, la Regione Lazio, dopo aver accertato, in base alla situazione aziendale, la sussistenza delle condizioni per beneficiare della Cigs "in deroga" ai sensi della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 19, della Legge 33/2009, dell'accordo Conferenza Stato-Regioni del 12/2/2009, dell'accordo Ministero Lavoro- Regione Lazio del 15/4/2009, della Legge 23/12/2009 n. 191, dell'intesa Stato Regioni e Provincie autonome del 20 aprile 2011, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011), della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, commi 21 e 22 (Legge di Stabilità 2012) e degli accordi Regione Lazio – Parti Sociali del 29/12/2010, del 31/3/2011 e del 22/12/2011 ha accolto la richiesta della Società di esaminare la possibilità di aderire a tale ammortizzatore sociale fino ad un massimo di 8 mesi;
- dopo ampio ed approfondito confronto, le parti hanno convenuto quanto segue .

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1 Le premesse formano parte integrante del presente verbale di accordo.

2 La società **CENTRALPOL SRL** farà ricorso all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga ai sensi della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 19, della Legge 33/2009, dell'accordo Conferenza Stato-Regioni del 12/2/2009, dell'accordo Ministero Lavoro- Regione Lazio del 15/4/2009, della Legge 23/12/2009 n. 191, dell'intesa Stato Regioni e Provincie autonome del 20 aprile 2011, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011), della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, commi 21 e 22 (Legge di Stabilità 2012) e degli accordi Regione Lazio – Parti Sociali del 29/12/2010, del 31/3/2011 e del 22/12/2011, per un numero **massimo di 80 lavoratori** addetti all'unità produttiva di Roma, che saranno sospesi dal lavoro, a zero ore a rotazione e preferibilmente su base volontaria per il periodo **01/3/2012 – 01/11/2012.**

3 Le parti, dopo aver congiuntamente esaminato i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere in CIG straordinaria ed aver riconosciuto che gli stessi sono improntati ad esigenze tecnico/organizzative rese ancora più critiche in relazione alla specificità delle competenze distintive della società , stante la necessità dell'azienda di salvaguardare la propria efficienza e tenuto conto della composizione professionale occupazionale e della loro fungibilità, concordano sulla possibilità di effettuare, la rotazione tra i lavoratori, secondo modalità esaminate in sede aziendale con le OOSS allo scopo di ripartire equamente tra i dipendenti interessati al provvedimento, il peso della sospensione di attività, qualora lo consentano le esigenze tecnico/produttive/organizzative dell'azienda.

4 La Società farà richiesta di pagamento diretto all'INPS del trattamento di CIGS in deroga. La società conseguentemente, potrà attivarsi immediatamente in sede INPS per la richiesta allo stesso Istituto Previdenziale dell'anticipo della CIGS ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 ter, comma 3, della L. 33/2009, anche alla luce di quanto previsto dalla Circolare Inps n. 75 del 26/5/2009 e del successivo messaggio n. 015783 emanato dal medesimo istituto in data 09/7/2009.

5 Entro giorni 20 dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la domanda di CIG (una ed una sola istanza per ciascuna unità produttiva e per l'intero periodo indicato al punto 2), corredata dell'elenco nominativo di tutti i lavoratori che saranno sospesi, sarà inoltrata dalla società alla Regione Lazio (secondo la modalità on line indicate nella sezione "Info CIGS e Mobilità in deroga accessibile dal sito www.portalavoro.regione.lazio.it), che procederà ad autorizzare il relativo trattamento in deroga e ad inoltrarlo alla competente sede INPS per l'effettiva erogazione.

6 la società e la O.S. si impegnano inoltre a comunicare ai dipendenti posto in CIG in deroga l'obbligo di recarsi, entro giorni 5 dalla sospensione (se la sospensione avviene successivamente alla istanza on line) – ovvero entro 5 giorni dalla presentazione della domanda on line (nel caso in cui la domanda sia stata inviata dopo l'inizio della sospensione), presso il competente Centro per l'Impiego al fine di individuare l'intervento di politica attiva del lavoro, la cui fruizione è condizione assolutamente imprescindibile per la correlata fruizione del trattamento di integrazione salariale.

7 la società si impegna infine ad inoltrare mensilmente all'INPS il Mod. SR41 o modello similare, indicante il conguaglio mensile della CIG effettivamente utilizzata. Inoltre la società, così come previsto nell'Accordo Quadro del 22/12/2011, si impegna a comunicare alla Regione, mediante il sistema Cig on-line, i dati relativi all'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore nel corso del 2012, inderogabilmente, entro il giorno 10 del mese

successivo a quello di effettiva sospensione. La mancata comunicazione di tale informazione può dar luogo alla sospensione dell'autorizzazione regionale già concessa.

8 La validità del presente accordo è subordinata all'effettiva concessione dei relativi contributi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché dalla Regione Lazio, che si sostanzia nell'adozione da parte del Ministero del Lavoro dei decreti di erogazione delle risorse destinate alla Regione Lazio per l'anno in corso.

9 La società, così come previsto nell'Accordo Quadro del 22/12/2011, in riferimento alle modalità di effettiva fruizione dei trattamenti di cig in deroga autorizzati ed al fine di consentire agli organi preposti le verifiche relative all'impiego degli ammortizzatori sociali, a decorrere dal 02/4/2012, si impegna a comunicare preventivamente alla Regione Lazio, secondo l'apposito applicativo on line, entro 24 ore antecedenti sia l'inizio della sospensione che il successivo reintegro, i nominativi dei lavoratori effettivamente posti in cig

10 La società si impegna ad individuare un referente che comunicherà ad ITALIA LAVORO, con cadenza mensile, i dati relativi ai nominativi ed alle principali caratteristiche anagrafico-professionali dei beneficiari dell'intervento di Cigs, nonché a relazionare circa l'andamento del piano di gestione degli esuberi, mediante gli strumenti in formato elettronico che ITALIA LAVORO metterà a disposizione. ITALIA LAVORO si impegna ad utilizzare le informazioni acquisite al fine di proseguire le attività di assistenza tecnica al Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, alla Regione Lazio e all'INPS, finalizzate al costante monitoraggio della spesa.

11 La società individua come referenti (rappresentante legale, rappresentante sindacale o consulente del lavoro) per contatti diretti con la Regione Lazio:

Nome	Cognome	Tel.	E-mail
DONATELLA	ANNESI	347/5587990	d.annesi@centralpol.it

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di aver esperito la procedura per la richiesta dalla CIGS in deroga (art.5 della Legge 20 maggio 1975 n. 164, art. 2 D.P.R. 10 giugno 2000 n, 218, art. 1 della Legge n. 223/91.)

LCS

Direzione Regionale Formazione e Lavoro - REGIONE LAZIO

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO LAVORO E FORMAZIONE

RIUNIONE DEL: 07/03/2012
PRESSO: ASSESSORATO
FUNZIONARIO: R. FONTANA

ESAME CONGIUNTO CENTRALPOL SRL

NOME E COGNOME	IN RAPPRESENTANZA DI	TELEFONO e-mail
Enrico Giacobbe Bagnoni	VGL	339 6852186
Donatella Annesi	CENTRALPOL SRL	3475581990
Massimo Sozzi	CENTRALPOL SRL	3357212288
Fabrizio Fragione	CENTRALPOL S.R.L.	3356678857